

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

POIGNEE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA



827P5P

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA DI CAPO LE CASE 34 CAP 00187
Indirizzo PEC	poignee@pec.it
Telefono	06 6790158
Numero REA	RM - 760185
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04349161002
Partita IVA	04349161002
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio
Data atto di costituzione	14/07/1992
Data iscrizione	30/10/1992
Data ultimo protocollo	19/07/2021
Amministratrice Unica	BORRA ROBERTA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	23/08/1993
Attività esercitata	commercio al minuto di arredamento.
Codice ATECO	47.59.1
Codice NACE	47.59
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	102.960,00
Addetti al 31/03/2021	5
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	1
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	6

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	11
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	11
5 Amministratori	12
6 Attività, albi ruoli e licenze	13
7 Aggiornamento impresa	14

1 Sede

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA DI CAPO LE CASE 34 CAP 00187 Telefono: 06 6790158
Indirizzo PEC	poignee@pec.it
Partita IVA	04349161002
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RM - 760185
Data iscrizione	30/10/1992

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 04349161002 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 14/07/1992
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': L ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' COMMERCIALE NEL SETTORE DI ARTICOLI DI FERRAMENTA, PRODOTTI DELL ARTIGIANATO, ACCESSORI DA BAGNO, ARTICOLI IN METALLO NON PREZIOSO, OTTONE, BRONZO, FERRO, ...
Poteri da statuto	18.1 NEL CASO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO, QUESTO AVRA' TUTTI I POTERI DI GESTIONE SIA PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA CHE PER L AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04349161002
del Registro delle Imprese di ROMA
Precedente numero di iscrizione: RM091-1992-8721
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 14/07/1992

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 21/10/1992

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1992

Scadenza esercizi successivi: 31/12

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': L ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' COMMERCIALE NEL SETTORE DI ARTICOLI DI FERRAMENTA, PRODOTTI DELL ARTIGIANATO, ACCESSORI DA BAGNO, ARTICOLI IN METALLO NON PREZIOSO, OTTONE, BRONZO, FERRO, RAME, MATERIE PLASTICHE ED AFFINI, LEGNAMI E SUOI DERIVATI, MARMI, VETRI E CRISTALLI, MANIGLIERIE, CERNIERE, MINUTERIE METALLICHE, ACCESSORI PER TENDE E PER LA CASA; L IMPORTAZIONE E L ESPORTAZIONE DI TALI PRODOTTI SIA IN VIA DIRETTA CHE PER CONTO DI TERZI, O QUALE INTERMEDIARIA DI PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE, SIA IN ITALIA CHE ALL ESTERO; L ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, IN ITALIA ED ALL ESTERO.

IN QUESTO AMBITO ESSA POTRA' SVOLGERE SEMPRE PER CONTO PROPRIO, DI TERZI O IN CONCORSO DI TERZI, ATTIVITA' DI PROMOZIONE, MARKETING, PLANNING, PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE, ECC. SVILUPPARE INFINE TUTTE QUELLE ATTIVITA' CHE SIANO COMUNQUE NECESSARIE E/O UTILI O COMUNQUE CONNESSE AI FINI SOCIALI DA RAGGIUNGERE.

LA SOCIETA' POTRA' SEMPRE NELL AMBITO DELL OGGETTO SOCIALE COMMERCIALE, INOLTRE STIPULARE CONTRATTI DI JOINT-VENTURE, CESSIONI O ACQUISTO DI KNOW-HOW, DI FRANCHISING, CONCESSIONE DI VENDITA, DI CESSIONE O DI LICENZA DI MARCHI, DI BREVETTI E DISEGNI INDUSTRIALI, ECC..

AL SOLO FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SUDETTO OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSO INERENTI E COSI' QUELLE COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI, LA CONCESSIONE DI IPOTECHE, L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O DITTE AVENTI SCOPI ANALOGHI O AFFINI IN ITALIA E ALL'ESTERO.

LE ATTIVITA' STRUMENTALI, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA ED IN MISURA NON PREVALENTE E COMUNQUE TALE DA NON SNATURARE L'OGGETTO PRINCIPALE INNANZI INDICATO, ESCLUDENDO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, L'ESERCIZIO DEL CREDITO, L'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA ED IL COLLOCAMENTO DI TITOLI SUL MERCATO MOBILIARE.

IL TUTTO NEL PIENO RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DI QUELLE PREVISTE DAL D.L. 3.5.1991 N. 143 CONVERTITO NELLA LEGGE 5.6.1991 N. 197 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DAL D.L. N. 385 DEL 1.9.1993, SUCCESSIVE MODIFICHE LEGISLATIVE ED ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI IN RELAZIONE AD ESSO.

Poteri

poteri da statuto

18.1 NEL CASO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO, QUESTO AVRA' TUTTI I POTERI DI GESTIONE SIA PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA CHE PER L AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

18.2 NEL CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON ESCLUSIONE DEI SEGUENTI ATTI, CHE RESTANO DI COMPETENZA DELLE DECISIONI DEI SOCI:

- ACQUISIZIONE E DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI;
- ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI, AZIENDE, RAMI D AZIENDA;
- COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI;
- COSTITUZIONE DI GARANZIE REALI;

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

- ASSUNZIONE DI GARANZIE
- OGNI ALTRO ATTO CHE SIA RISERVATO DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO ALLA DECISIONE DEI SOCI.
ARTICOLO 19) POTERI DI RAPPRESENTANZA
QUALUNQUE SIA IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI E' GENERALE.
IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL ATTO DI NOMINA.

GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.
GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

STATUTO
ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE
LA SOCIETA' E' DENOMINATA: POIGNEE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA .
ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE
LA SOCIETA' HA SEDE NEL COMUNE DI ROMA ALL INDIRIZZO RISULTANTE DA APPOSITA INDICAZIONE ESEGUITA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL ART. 111-TER DISP. ATT. C.C.
L ORGANO AMMINISTRATIVO HA FACOLTA' DI ISTITUIRE E DI SOPPRIMERE FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE, DEPOSITI, UFFICI, MAGAZZINI E RAPPRESENTANZE IN ALTRE CITTA' SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.
ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': L ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' COMMERCIALE NEL SETTORE DI ARTICOLI DI FERRAMENTA, PRODOTTI DELL ARTIGIANATO, ACCESSORI DA BAGNO, ARTICOLI IN METALLO NON PREZIOSO, OTTONE, BRONZO, FERRO, RAME, MATERIE PLASTICHE ED AFFINI, LEGNAMI E SUOI DERIVATI, MARMI, VETRI E CRISTALLI, MANIGLIERIE, CERNIERE, MINUTERIE METALLICHE, ACCESSORI PER TENDE E PER LA CASA; L IMPORTAZIONE E L ESPORTAZIONE DI TALI PRODOTTI SIA IN VIA DIRETTA CHE PER CONTO DI TERZI, O QUALE INTERMEDIARIA DI PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE, SIA IN ITALIA CHE ALL ESTERO; L ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, IN ITALIA ED ALL ESTERO.
IN QUESTO AMBITO ESSA POTRA' SVOLGERE SEMPRE PER CONTO PROPRIO, DI TERZI O IN CONCORSO DI TERZI, ATTIVITA' DI PROMOZIONE, MARKETING, PLANNING, PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE, ECC. SVILUPPARE INFINE TUTTE QUELLE ATTIVITA' CHE SIANO COMUNQUE NECESSARIE E/O UTILI O COMUNQUE CONNESSE AI FINI SOCIALI DA RAGGIUNGERE.
LA SOCIETA' POTRA' SEMPRE NELL AMBITO DELL OGGETTO SOCIALE COMMERCIALE, INOLTRE STIPULARE CONTRATTI DI JOINT-VENTURE, CESSIONI O ACQUISTO DI KNOW-HOW, DI FRANCHISING, CONCESSIONE DI VENDITA, DI CESSIONE O DI LICENZA DI MARCHI, DI BREVETTI E DISEGNI INDUSTRIALI, ECC..
AL SOLO FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SUDDETTO OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSO INERENTI E COSI' QUELLE COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI, LA CONCESSIONE DI IPOTECHE, L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O DITTE AVENTI SCOPI ANALOGHI O AFFINI IN ITALIA E ALL'ESTERO.
LE ATTIVITA' STRUMENTALI, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA ED IN MISURA NON PREVALENTE E COMUNQUE TALE DA NON SNATURARE L'OGGETTO PRINCIPALE INNANZI INDICATO, ESCLUDENDO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, L'ESERCIZIO DEL CREDITO, L'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA ED IL COLLOCAMENTO DI TITOLI SUL MERCATO MOBILIARE.
IL TUTTO NEL PIENO RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DI QUELLE PREVISTE DAL D.L. 3.5.1991 N. 143 CONVERTITO NELLA LEGGE 5.6.1991 N. 197 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DAL D.L. N. 385 DEL 1.9.1993, SUCCESSIVE MODIFICHE LEGISLATIVE ED ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI IN RELAZIONE AD ESSO.
ARTICOLO 4) - DURATA

LA DURATA DELLA SOCIETA' E' STABILITA SINO AL 31.12.2050 (DUEMILACINQUANTA), SALVO PROROGA O ANTICIPATO SCIoglimento DA PARTE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI.

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE
IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 102.960,00 (CENTODUEMILANOVECENTOSESSANTA/00), DIVISO IN QUOTE AI SENSI DELL ART. 2468 C.C..
PER LE DECISIONI DI AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE SI APPLICANO GLI ARTICOLI 2481 E SEGUENTI DEL C.C..
SALVO IL CASO DI CUI ALL ART. 2482-TER C.C., GLI AUMENTI DEL CAPITALE POSSONO ESSERE ATTUATI ANCHE MEDIANTE OFFERTA DI PARTECIPAZIONI DI NUOVA EMISSIONE A TERZI, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE DEI SOCI; IN TAL CASO, SPETTA AI SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALLA DECISIONE IL DIRITTO DI RECESSO A NORMA DELL ART. 2473 C.C.

IL CONFERIMENTO PUO' FARSI OLTRE CHE IN DENARO ANCHE CON BENI IN NATURA OVVERO PRESTAZIONI D OPERA O DI SERVIZI.

ARTICOLO 6) - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI
LA SOCIETA' POTRA' ACQUISIRE DAI SOCI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI, A TITOLO ONEROSO O GRATUITO, CON O SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE CHE REGOLANO LA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

ARTICOLO 7) - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
LE QUOTE SONO TUTTE NOMINATIVE, DIVISIBILI E SONO TRASFERIBILI CON LE MODALITA' DI CUI APPRESSO.
SE INTESATE A PERSONA FISICA, LE QUOTE SONO LIBERAMENTE TRASFERIBILI A PARENTI IN LINEA RETTA ED AL CONIUGE. SE APPARTENENTI A SOCIETA', LE QUOTE SONO LIBERAMENTE TRASFERIBILI ALLA SOCIETA' CONTROLLANTE E/O A SOCIETA' DA QUEST ULTIMA CONTROLLATE O A QUESTA COLLEGATE, NONCHE' A SOCIETA' COMUNQUE PARTECIPATE DALLA SOCIETA' SOCIA.
LE QUOTE SOCIALI SONO TUTTE LIBERAMENTE TRASFERIBILI PER SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE, MENTRE NEL CASO DI CESSIONE PER ATTO TRA VIVI E' RISERVATO A FAVORE DEGLI ALTRI SOCI IL DIRITTO DI PRELAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA.
A TAL FINE IL SOCIO CHE INTENDA CEDERE, ANCHE PARZIALMENTE, LA PROPRIA QUOTA SOCIALE DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE ALL ORGANO AMMINISTRATIVO, MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA A.R., PRECISANDO IL PREZZO DELLA CESSIONE ED IL NOMINATIVO DELL'ACQUIRENTE.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA, COMUNICHERA' L'OFFERTA AGLI ALTRI SOCI, CHE DOVRANNO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE CON LE SEGUENTI MODALITA'.
GLI ALTRI SOCI POTRANNO RENDERSI ACQUIRENTI DELLA QUOTA OFFERTA IN PROPORZIONE ALLE QUOTE SOCIALI RISPETTIVAMENTE GIA' POSSEDUTE. E' FACOLTA' DEI MEDESIMI RENDERSI ALTRESI' ACQUIRENTI DELLA QUOTA PER LA QUALE NON SIA STATA ESERCITATA LA PRELAZIONE DAGLI ALTRI AVENTI DIRITTO.
ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE FATTA DALL ORGANO AMMINISTRATIVO, GLI ALTRI SOCI DOVRANNO COMUNICARE, MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA SPEDITA ALL ORGANO AMMINISTRATIVO, SE INTENDONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, SPECIFICANDO ALTRESI' CONTESTUALMENTE SE INTENDONO RENDERSI ACQUIRENTI DELLA QUOTA PER LA QUALE NON SIA STATA ESERCITATA LA PRELAZIONE DAGLI ALTRI AVENTI DIRITTO.
L ORGANO AMMINISTRATIVO DOVRA' COMUNICARE AL SOCIO OFFERENTE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.
SCADUTO IL TERMINE SENZA CHE NESSUN SOCIO ABBA RICHIESTO DI RENDERSI ACQUIRENTE DELLA QUOTA SOCIALE OFFERTA IN PRELAZIONE COME SOPRA, IL DIRITTO DI PRELAZIONE VERRA' MENO CON CONSEGUENTE LIBERA TRASFERIBILITA' A TERZI DELLA QUOTA STESSA. QUALORA, PUR COMUNICANDO DI VOLER ESERCITARE LA PRELAZIONE, TALUNO DEI SOCI DICHIARASSE DI NON ESSERE D ACCORDO SUL PREZZO DELLE QUOTE OVVERO, IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OPPURE IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, QUESTO SARA' STABILITO DA UN UNICO ARBITRATORE CHE STABILIRA' IL PREZZO E/O IL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE CON CRITERI EQUI ED OBIETTIVI E CHE SARA' NOMINATO DAL PRESIDENTE DELL ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI ROMA SU RICHIESTA DELLA PARTE PIU' DILIGENTE.
LO STESSO DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTA AI SOCI IN CASO DI CESSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE E IN CASO DI AUMENTO DI CAPITALE.

ARTICOLO 8) MORTE DEL SOCIO
IN CASO DI MORTE DEL SOCIO LA QUOTA SI TRASFERISCE AGLI EREDI O LEGATARI I QUALI, IN CASO DI CONTITOLARITA' DOVRANNO NOMINARE UN RAPPRESENTANTE COMUNE AI SENSI DELL ART. 2347 C.C..
E FACOLTA' DEI SOCI SUPERSTITI LIQUIDARE AGLI EREDI LA QUOTA DEL SOCIO DEFUNTO, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL ART. 2473 C.C., 3 E 4 COMMA.

ARTICOLO 9) - RECESSO

IL DIRITTO DI RECESSO SPETTA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO CON LETTERA INVIATA MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO. NELLA LETTERA RACCOMANDATA DOVRANNO ESSERE INDICATI: LE GENERALITA' DEL SOCIO RECEDENTE, IL SUO DOMICILIO E L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CUI E' TITOLARE.
LA RACCOMANDATA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE O, SE NON PREVISTA, DALLA TRASCRIZIONE NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI DELLA DECISIONE CHE LO LEGITTIMA, CON L'INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEL SOCIO RECEDENTE E DEL DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO.
SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO E' DIVERSO DA UNA DECISIONE, ESSO PUO' ESSERE ESERCITATO NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA CONOSCENZA DA PARTE DEL SOCIO. IN TALE IPOTESI L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' TENUTO A COMUNICARE AI SOCI I FATTI CHE POSSONO DARE LUOGO ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI NE E' VENUTO ESSO STESSO A CONOSCENZA.
IL RECESSO SI INTENDE ESERCITATO IL GIORNO IN CUI LA COMUNICAZIONE E' PERVENUTA ALLA SEDE DELLA SOCIETA'.
IL RECESSO NON PUO' ESSERE ESERCITATO E, SE GIA' ESERCITATO, E' PRIVO DI EFFICACIA SE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ESERCIZIO DEL RECESSO, LA SOCIETA' REVOCA LA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA OVVERO SE E' DELIBERATO LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'.
IL DIRITTO DI RECESSO PUO' ESSERE ESERCITATO SOLO PER L'INTERA PARTECIPAZIONE.
ARTICOLO 10) - DECISIONE DEI SOCI
I SOCI DECIDONO SULLE MATERIE RISERVATE ALLA LORO COMPETENZA DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' SUGLI ARGOMENTI CHE UNO O PIU' AMMINISTRATORI O TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOPONGONO ALLA LORO APPROVAZIONE.
IN OGNI CASO SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEI SOCI:
A) L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI;
B) LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, LA LORO REVOCA E LA LORO REMUNERAZIONE;
C) LA NOMINA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE E LA LORO REVOCA ED I RELATIVI COMPENSI;
D) LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO;
E) LA DECISIONE DI COMPIERE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI.
F) GLI ATTI DI GESTIONE CHE ECCEDEONO LE COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI, COME INDIVIDUATE DALL'ART. 17.
ARTICOLO 11) - DIRITTO DI VOTO
HANNO DIRITTO DI VOTO I SOCI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI.
IL VOTO DEL SOCIO VALE IN MISURA PROPORZIONALE ALLA SUA PARTECIPAZIONE.
ARTICOLO 12) - ASSEMBLEA
12.1 L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ANCHE FUORI DELLA SEDE SOCIALE, PURCHE' IN ITALIA O NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA.
L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE OPPURE ENTRO CENTOTTANTA GIORNI, QUALORA LA SOCIETA' SIA TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E QUALORA LO RICHIEDANO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA'; IN QUESTI CASI L'ORGANO AMMINISTRATIVO SEGNALE NELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE LE RAGIONI DELLA DILAZIONE.
L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA, OLTRE CHE NEI CASI E PER GLI OGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE, OGNI QUALVOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO.
IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI O DI LORO INATTIVITA', L'ASSEMBLEA PUO' ESSERE CONVOCATA DAL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, O ANCHE DA UN SOCIO.
12.2 L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA MEDIANTE AVVISO COMUNICATO AL DOMICILIO DEI SOCI CON LETTERA RACCOMANDATA SPEDITA ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA. IL TELEFAX O LA POSTA ELETTRONICA POSSONO SOSTITUIRE LA RACCOMANDATA PURCHE' ASSICURINO LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE E LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO DA PARTE DEL DESTINATARIO.
NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEBONO ESSERE INDICATI IL GIORNO, IL LUOGO, L'ORA DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE.
NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE PREVISTA UNA DATA ULTERIORE DI SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL CASO IN CUI NELL'ADUNANZA PREVISTA IN PRIMA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA NON RISULTI LEGALMENTE COSTITUITA; COMUNQUE ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE VALGONO LE MEDESIME MAGGIORANZE PREVISTE PER LA PRIMA CONVOCAZIONE.
12.3 ANCHE IN MANCANZA DI FORMALE CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA SI REPUTA

REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO AD ESSA PARTECIPA L'INTERO CAPITALE SOCIALE E TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI, SE NOMINATI, SONO PRESENTI O INFORMATI DELLA RIUNIONE E NESSUNO SI OPpone ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.

SE GLI AMMINISTRATORI O I SINDACI, SE NOMINATI, NON PARTECIPANO PERSONALMENTE ALL'ASSEMBLEA, DOVRANNO RILASCIARE APOSITA DICHIARAZIONE SCRITTA, DA PRODURRE AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E DA CONSERVARSI AGLI ATTI DELLA SOCIETA', NELLA QUALE DICHIARANO DI ESSERE INFORMATI SU TUTTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E DI NON OPPORSI ALLA TRATTAZIONE DEGLI STESSI.

12.4 POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA I SOCI, CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO, ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE.

OGNI SOCIO CHE ABBA DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA PUO' FARSI RAPPRESENTARE, ANCHE DA SOGGETTO NON SOCIO, AI SENSI DELL'ART. 2479 BIS, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSTATARE LA REGOLARITA' DELLE DELEGHE ED IN GENERE IL DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA.

12.5 L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA DALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUESTI, GLI INTERVENUTI DESIGNANO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CAPITALE RAPPRESENTATO, IL PRESIDENTE, FRA I PRESENTI. L'ASSEMBLEA NOMINA UN SEGRETARIO ANCHE NON SOCIO, E SE LO CREDE OPPORTUNO DUE SCRUTATORI ANCHE ESTRANEI.

SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSTATARE LA REGOLARE COSTITUZIONE DELLA STESSA, ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, DIRIGERE E REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ED ACCERTARE I RISULTATI DELLE VOTAZIONI. DEGLI ESITI DI TALI ACCERTAMENTI DEVE ESSERE DATO CONTO NEL VERBALE.

12.6 L'ASSEMBLEA E' REGOLARMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA META' DEL CAPITALE SOCIALE.

L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE COSTITUITA, DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, SALVO CHE NEI CASI PREVISTI DAI NUMERI 4) E 5) DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 2479 C.C., PER I QUALI E' RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA META' DEL CAPITALE SOCIALE.

RESTANO COMUNQUE SALVE LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO CHE PER PARTICOLARI DELIBERE RICHIEDONO DIVERSE SPECIFICHE MAGGIORANZE.

12.7 LE DELIBERAZIONI SONO PRESE PER ALZATA DI MANO A MENO CHE LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI RICHIEDA L'APPELLO NOMINALE. IN OGNI CASO IL VOTO DEVE ESSERE PALESE O COMUNQUE DEVE ESSERE ESPRESSO CON MODALITA' TALI DA CONSENTIRE L'INDIVIDUAZIONE DEI SOCI DISSENZIENTI.

12.8 LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO O DAL NOTAIO, SE RICHIESTO DALLA LEGGE. IL VERBALE DEVE INDICARE LA DATA DELL'ASSEMBLEA E, ANCHE IN ALLEGATO, L'IDENTITA' DEI PARTECIPANTI E IL CAPITALE RAPPRESENTATO DA CIASCUNO; DEVE ALTRESI' INDICARE LE MODALITA' E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI E DEVE CONSENTIRE, ANCHE PER ALLEGATO, L'IDENTIFICAZIONE DEI SOCI FAVOREVOLI, ASTENUTI O DISSENZIENTI. NEL VERBALE DEVONO ESSERE RIASSUNTE, SU RICHIESTA DEI SOCI, LE LORO DICHIARAZIONI PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL VERBALE RELATIVO ALLE DELIBERE ASSEMBLEARI COMPORTANTI LA MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO DEVE ESSERE REDATTO DA UN NOTAIO. IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA, ANCHE SE REDATTO PER ATTO PUBBLICO, DOVRA' ESSERE TRASCRITTO, SENZA INDUGIO, NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI.

12.9 E' POSSIBILE TENERE LE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA, CON INTERVENUTI DISLOCATI IN PIU' LUOGHI, CONTIGUI O DISTANTI, AUDIO/VIDEO COLLEGATI, E CIO' ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, CUI DOVRA' ESSERE DATO ATTO NEI RELATIVI VERBALI:

- CHE SIANO PRESENTI NELLO STESSO LUOGO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE CHE PROVVEDERANNO ALLA FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE;
- CHE SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA, CONSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;
- CHE SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;
- CHE SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NONCHE' DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMETTERE DOCUMENTI;
- CHE SIANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE (SALVO CHE SI TRATTI DI ASSEMBLEA TOTALITARIA) I LUOGHI AUDIO/VIDEO COLLEGATI A CURA DELLA SOCIETA', NEI QUALI GLI INTERVENUTI POTRANNO AFFLUIRE, DOVENDOSI RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGO OVE SARANNO PRESENTI IL PRESIDENTE ED IL SOGGETTO VERBALIZZANTE; DOVRANNO, INOLTRE, ESSERE PREDISPOSTI TANTI FOGLI PRESENZE QUANTI SONO I LUOGHI AUDIO/VIDEO COLLEGATI IN CUI SI TIENE LA RIUNIONE.

ARTICOLO 13) CONSULTAZIONE SCRITTA E/O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

13.1 IN ALTERNATIVA AL METODO ASSEMBLEARE DESCRITTO ALL ART. 12 CHE PRECEDE, LE DECISIONI DEI SOCI POSSONO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA OVVERO SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, A CONDIZIONE CHE SIA ASSICURATO A CIASCUN SOCIO IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA DECISIONE E SIA ASSICURATA A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ADEGUATA INFORMAZIONE.

CON RIFERIMENTO ALLE MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO, ALLE DECISIONI DI COMPIERE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI, NONCHE' IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, OPPURE QUANDO LO RICHIEDONO UNO O PIU' AMMINISTRATORI O UN NUMERO DI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN TERZO CAPITALE SOCIALE, LE DECISIONI DEI SOCI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE ADOTTATE MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE.

13.2 QUALORA SI OPTI PER IL METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA, ESSA DOVRA' AVVENIRE SU INIZIATIVA DI UNO O PIU' AMMINISTRATORI O DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 50 % DEL CAPITALE SOCIALE.

LA CONSULTAZIONE SCRITTA SI SOSTANZIA IN UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA INVIARE A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO, CON QUALSIASI MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, FATTO PERVENIRE AL DOMICILIO RISULTANTE DAI LIBRI SOCIALI.

DALLA PROPOSTA DEVONO RISULTARE CON CHIAREZZA L ARGOMENTO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE, LE RAGIONI E QUANTO NECESSARIO PER ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, NONCHE' L ESATTO TESTO DELLA DECISIONE DA ADOTTARE.

ENTRO I 10 (DIECI) GIORNI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA, I SOCI DEVONO FAR PERVENIRE PRESSO LA SEDE SOCIALE LA RISPOSTA, CHE DEVE ESSERE MESSA IN CALCE AL DOCUMENTO RICEVUTO, SALVO CHE LA PROPOSTA INDICHI UN DIVERSO TERMINE PURCHE' NON INFERIORE A GIORNI 2 (DUE) E NON SUPERIORE A GIORNI 10 (DIECI). LA RISPOSTA DEVE CONTENERE UN APPROVAZIONE, UN DINIEGO O UNA ASTENSIONE ESPRESSA. LA MANCANZA DI RISPOSTA DEI SOCI ENTRO IL TERMINE SUDDETTO VIENE CONSIDERATA COME VOTO CONTRARIO.

L ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE RACCOGLIERE LE CONSULTAZIONI RICEVUTE E COMUNICARNE I RISULTATI A TUTTI I SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI, SE NOMINATI, INDICANDO:

- I SOCI FAVOREVOLI, CONTRARI O ASTENUTI CON IL CAPITALE DA CIASCUNO RAPPRESENTATO;

- LA DATA IN CUI SI E' FORMATA LA DECISIONE;

- EVENTUALI OSSERVAZIONI O DICHIARAZIONI RELATIVE ALL ARGOMENTO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE, SE RICHIESTO DAGLI STESSI SOCI.

LE DECISIONI DEI SOCI ADOTTATE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE TRASCRITTE SENZA INDUGIO NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI.

13.3 NEL CASO SI SCELGA IL METODO DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, IL SOCIO DOVRA' RENDERE UNA DICHIARAZIONE SCRITTA CON ESPRESSO E CHIARO RIFERIMENTO ALL ARGOMENTO OGGETTO DELLA DECISIONE, DEL QUALE IL SOCIO CONSENZIENTE DICHIARI DI ESSERE SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.

I CONSENSI COSI' FORMATI POSSONO ESSERE TRASMESSI PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA' CON QUALSIASI MEZZO E/O SISTEMA DI COMUNICAZIONE CHE CONSENTA UN RISCONTRO DELLA SPEDIZIONE E DEL RICEVIMENTO, COMPRESI IL FAX E LA POSTA ELETTRONICA.

LA DECISIONE DEI SOCI SI CONSIDERA VALIDAMENTE ASSUNTA SOLTANTO QUALORA PERVENGANO ALLA SEDE DELLA SOCIETA', NELLE FORME E NEI TERMINI SOPRA DESCRITTI, I CONSENSI DI UNA MAGGIORANZA CHE RAPPRESENTI ALMENO LA META' DEL CAPITALE SOCIALE.

L ORGANO AMMINISTRATIVO RACCOGLIE I CONSENSI SCRITTI RICEVUTI E COMUNICA I RISULTATI A TUTTI I SOCI, AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI, SE NOMINATI, INDICANDO:

- I SOCI FAVOREVOLI, CONTRARI O ASTENUTI CON IL CAPITALE DA CIASCUNO RAPPRESENTATO;

- LA DATA IN CUI SI E' FORMATA LA DECISIONE;

- EVENTUALI OSSERVAZIONI O DICHIARAZIONI RELATIVE ALL ARGOMENTO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE, SE RICHIESTO DAGLI STESSI SOCI.

TUTTI I DOCUMENTI TRASMESSI ALLA SEDE DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLA VOLONTA' DEI SOCI DEVONO ESSERE CONSERVATI DALLA SOCIETA', UNITAMENTE AL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI.

ARTICOLO 14) - AMMINISTRATORI

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA, ALTERNATIVAMENTE, SU DECISIONE DEI SOCI IN SEDE DELLA NOMINA, DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA DUE A UNDICI MEMBRI, SECONDO IL NUMERO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE.

GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI A RIFERIRE AGLI ALTRI AMMINISTRATORI, CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE EFFETTUATE DALLA SOCIETA', PRESENTANDO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO DI PERIODO.

IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' DISPORRE CHE VENGA COSTITUITO UN COMITATO ESECUTIVO DEL QUALE FANNO PARTE DI DIRITTO, OLTRE AI CONSIGLIERI NOMINATI A FARNE PARTE, ANCHE IL PRESIDENTE, NONCHE' TUTTI I CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA.

IL CONSIGLIO, CON LA PROPRIA DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO, PUO' DETERMINARE GLI OBIETTIVI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI. AL CONSIGLIO SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE' LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE CHE IL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE. POSSONO ESSERE, ALTRESI', NOMINATI DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

ARTICOLO 15) - DURATA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ORGANO GESTORIO

GLI AMMINISTRATORI RESTANO IN CARICA FINO A REVOCA O DIMISSIONI O PER IL PERIODO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA E SONO RIELEGGIBILI.

LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO E' STATO RICOSTITUITO.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE PER QUALSIASI CAUSA VIENE A CESSARE DALLE PROPRIE FUNZIONI ANCHE UN SOLO AMMINISTRATORE, DECADE L'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. GLI ALTRI CONSIGLIERI DEVONO, ENTRO 10 GIORNI, SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEI SOCI LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO; NEL FRATTEMPO POSSONO COMPIERE SOLO LE OPERAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ARTICOLO 16) PRESIDENZA DEL C.D.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE FRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE SE QUESTI NON E' NOMINATO DAI SOCI; PUO' ELEGGERE UN VICEPRESIDENTE CHE SOSTITUISCA IL PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

IL PRESIDENTE CONVOCA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, NE COORDINA I LAVORI E PROVVEDE AFFINCHE' ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI

ARTICOLO 17) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN CASO DI RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI E COMUNQUE NELLE MATERIE INDICATE DALL'ART. 2475, ULTIMO COMMA, C.C., IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE DELIBERARE IN ADUNANZA COLLEGIALE.

17.1 METODO COLLEGIALE - IN PARTICOLARE, IL CONSIGLIO SI RIUNISCE NEL LUOGO INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE (NELLA SEDE SOCIALE O ANCHE ALTROVE, PURCHE' IN ITALIA, O NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA) TUTTE LE VOLTE CHE IL PRESIDENTE O CHI NE FA LE VECI LO GIUDICHI NECESSARIO, O QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA DALLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA, OPPURE DA ALMENO DUE SINDACI.

LA CONVOCAZIONE AVVIENE MEDIANTE AVVISO SPEDITO A TUTTI GLI AMMINISTRATORI, SINDACI EFFETTIVI E REVISORE, SE NOMINATI, CON QUALSIASI MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA E, IN CASO DI URGENZA, ALMENO UN GIORNO PRIMA. NELL'AVVISO VENGONO FISSATI LA DATA, IL LUOGO E L'ORA DELLA RIUNIONE, NONCHE' L'ORDINE DEL GIORNO. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E LE SUE DELIBERAZIONI SONO VALIDE, ANCHE SENZA CONVOCAZIONE FORMALE, QUANDO INTERVENGONO TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA ED I SINDACI SE NOMINATI.

LE RIUNIONI DI CONSIGLIO SONO PRESIDUTE DAL PRESIDENTE, IN SUA ASSENZA DAL VICE PRESIDENTE, QUALORA SIA STATO NOMINATO, O, IN MANCANZA DI QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIERE DESIGNATO DAL CONSIGLIO STESSO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' TENERE LE SUE RIUNIONI IN AUDIOVIDEOCONFERENZA O IN SOLA AUDIOCONFERENZA ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART.12.9, CUI DOVRA' ESSERE DATO ATTO NEI RELATIVI VERBALI.

17.1.2 PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA.

LE DELIBERAZIONI SI PRENDONO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; QUALORA IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA PIU' DI DUE MEMBRI, IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE. IL VOTO NON PUO', IN NESSUN CASO, ESSERE DATO PER RAPPRESENTANZA

17.1.3 LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, DEVONO RISULTARE DA VERBALI CHE, TRASCRITTI SU APPOSITO LIBRO TENUTO A NORMA DI LEGGE, VENGONO FIRMATI DA CHI PRESIEDE E DAL SEGRETARIO NOMINATO DI VOLTA IN VOLTA ANCHE TRA ESTRANEI AL CONSIGLIO.

17.2 CONSULTAZIONE SCRITTA E/O CONSENSO PER ISCRITTO - IN ALTERNATIVA AL METODO COLLEGIALE, NEL CASO LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE DECISIONI DELLO STESSO, POSSONO ANCHE ESSERE ADOTTATE, SU INIZIATIVA DI UNO O PIU' AMMINISTRATORI, MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA OVVERO

SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, SECONDO LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE ALL ART. 13 PER LE DECISIONI DEI SOCI, IN QUANTO COMPATIBILI.

ARTICOLO 18) POTERI DI GESTIONE

18.1 NEL CASO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO, QUESTO AVRA' TUTTI I POTERI DI GESTIONE SIA PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA CHE PER L AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

18.2 NEL CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON ESCLUSIONE DEI SEGUENTI ATTI, CHE RESTANO DI COMPETENZA DELLE DECISIONI DEI SOCI:

- ACQUISIZIONE E DIMISSIONE DI PARTECIPAZIONI;
- ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI, AZIENDE, RAMI D AZIENDA;
- COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI;
- COSTITUZIONE DI GARANZIE REALI;
- ASSUNZIONE DI GARANZIE
- OGNI ALTRO ATTO CHE SIA RISERVATO DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO ALLA DECISIONE DEI SOCI.

ARTICOLO 19) POTERI DI RAPPRESENTANZA

QUALUNQUE SIA IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI E' GENERALE.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL ATTO DI NOMINA.

ARTICOLO 20) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

AGLI AMMINISTRATORI SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO.

I SOCI POSSONO INOLTRE ASSEGNARE AGLI AMMINISTRATORI UN'INDENNITA' ANNUALE IN MISURA FISSA, OVVERO UN COMPENSO PROPORZIONALE AGLI UTILI NETTI DI ESERCIZIO, NONCHE' DETERMINARE UN'INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DALLA CARICA E DELIBERARE L'ACCANTONAMENTO PER IL RELATIVO FONDO DI QUIESCENZA CON MODALITA' STABILITE CON DECISIONE DEI SOCI.

ARTICOLO 21) - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I SOCI CHE NON PARTECIPANO ALL AMMINISTRAZIONE HANNO DIRITTO DI AVERE DAGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI E DI CONSULTARE, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI DI LORO FIDUCIA, I LIBRI SOCIALI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL AMMINISTRAZIONE.

ARTICOLO 22) - COLLEGIO SINDACALE

QUALORA SIA RICHIESTO DALLA LEGGE, O DELIBERATO DAI SOCI, SI PROCEDERA' ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPOSTO DI TRE MEMBRI EFFETTIVI E DA DUE SUPPLEMENTI, SCELTI TRA GLI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, I QUALI RESTERANNO IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SARANNO RIELEGGIBILI.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E' NOMINATO DAI SOCI, IN OCCASIONE DELLA NOMINA DELLO STESSO COLLEGIO.

I SINDACI SCADONO ALLA DATA DELLA DECISIONE DEI SOCI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA.

LA CESSAZIONE DEI SINDACI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO NEL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO.

IL COMPENSO DEI SINDACI E' DETERMINATO DAI SOCI ALL ATTO DELLA NOMINA, PER L INTERO PERIODO DELLA DURATA DEL LORO UFFICIO.

I SINDACI POSSONO ESSERE REVOCATI SOLO PER GIUSTA CAUSA E CON DECISIONE DEI SOCI. LA DECISIONE DI REVOCA DEVE ESSERE APPROVATA CON DECRETO DEL TRIBUNALE, SENTITO L'INTERESSATO.

IN CASO DI MORTE, DI RINUNZIA, DI DECADENZA DI UN SINDACO, SUBENTRANO I SUPPLEMENTI IN ORDINE DI ETA'. I NUOVI SINDACI RESTANO IN CARICA FINO ALLA DECISIONE DEI SOCI PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO, DA ADOTTARSI SU INIZIATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI. I NUOVI NOMINATI SCADONO INSIEME CON QUELLI IN CARICA.

IN CASO DI CESSAZIONE DEL PRESIDENTE, LA PRESIDENZA E' ASSUNTA, FINO ALLA DECISIONE DI INTEGRAZIONE, DAL SINDACO PIU' ANZIANO DI ETA'.

ARTICOLO 23) COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

IL COLLEGIO SINDACALE HA I DOVERI E I POTERI DI CUI AGLI ARTT. 2403 E 2403-BIS C.C. ED ESERCITA IL CONTROLLO CONTABILE SULLA SOCIETA', SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEVE REDIGERSI VERBALE, CHE DEVE ESSERE TRASCRITTO NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E SOTTOSCRITTO DAGLI INTERVENUTI; LE DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE DEVONO ESSERE PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

IL SINDACO DISSENZIENTE HA DIRITTO DI FAR ISCRIVERE A VERBALE I MOTIVI DEL

PROPRIO DISSENSO.
I SINDACI DEVONO ASSISTERE ALLE ADUNANZE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
IL COLLEGIO DEI SINDACI DEVE RIUNIRSI ALMENO OGNI NOVANTA GIORNI. LA RIUNIONE POTRA' TENERSI ANCHE PER AUDIOCONFERENZA O VIDEOCONFERENZA; IN TAL CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO 12.9.

ARTICOLO 24) - BILANCIO E UTILI
GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.
GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

ARTICOLO 25) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
LA SOCIETA' SI SCIOGLIE PER LE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE.
IN TUTTE LE IPOTESI DI SCIoglimento, L'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI PREVISTI DALLA LEGGE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO VERIFICARSI.
L'ASSEMBLEA, CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NOMINERA' UNO O PIU' LIQUIDATORI E DETERMINERA' I CRITERI IN BASE AI QUALI DEVE SVOLGERSI LA LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2487 DEL CODICE CIVILE.

ARTICOLO 26) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
QUALSIASI CONTROVERSIA DOVESSE INSORGERE TRA I SOCI OVVERO TRA I SOCI E LA SOCIETA' CHE ABBA AD OGGETTO DIRITTI DISPONIBILI RELATIVI AL RAPPORTO SOCIALE, AD ECCEZIONE DI QUELLE NELLE QUALI LA LEGGE PREVEDE L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO, DOVRA' ESSERE RISOLTA DA UN ARBITRO NOMINATO DAL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA, IL QUALE DOVRA' PROVVEDERE ALLA NOMINA ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICHIESTA FATTA DALLA PARTE PIU' DILIGENTE. NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO DESIGNATO NON VI PROVVEDA NEL TERMINE PREVISTO, LA NOMINA SARA' RICHIESTA, DALLA PARTE PIU' DILIGENTE, AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE LA SOCIETA'.

LA SEDE DEL COLLEGIO ARBITRALE SARA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'ARBITRO.
L'ARBITRO DOVRA' DECIDERE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA NOMINA. L'ARBITRO DECIDERA' IN VIA IRRITUALE SECONDO DIRITTO.
RESTA FIN D'ORA STABILITO IRREVOCABILMENTE CHE LE RISOLUZIONI E DETERMINAZIONI DELL'ARBITRO VINCOLERANNO LE PARTI.
LE SPESE DELL'ARBITRATO SARANNO A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELL'ARBITRO.
SONO SOGGETTE ALLA DISCIPLINA SOPRA PREVISTA ANCHE LE CONTROVERSIE PROMOSSE DA AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI E SINDACI OVVERO QUELLE PROMOSSE NEI LORO CONFRONTI, CHE ABBIANO AD OGGETTO DIRITTI DISPONIBILI RELATIVI AL RAPPORTO SOCIALE.
PER QUANTO NON PREVISTO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 5.
PER LA SOPPRESSIONE DELLA PRESENTE CLAUSOLA COMPROMISSORIA SI APPLICA IL DISPOSTO DEL SESTO COMMA DELL'ART. 34 DEL SUDDETTO D.LGS 5/03


ARTICOLO 27) CLAUSOLA DI CHIUSURA
PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO NEL PRESENTE STATUTO, SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE CIVILE E ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	102.960,00
	Sottoscritto:	102.960,00
	Versato:	102.960,00

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/03/2009



BORRA ROBERTA
€ 102.960,00
100%

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
BORRA ROBERTA BRRRRT65C51H501P	102.960,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/03/2009

dichiarazione ai sensi art.16 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009

pratica con atto del 20/03/2009

capitale sociale

Data deposito: 20/03/2009

Data protocollo: 20/03/2009

Numero protocollo: RM-2009-60683

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 102.960,00 Euro

Proprietà'

BORRA ROBERTA

Quota di nominali: 102.960,00 Euro

Di cui versati: 102.960,00

Codice fiscale: BRRRRT65C51H501P

Tipo di diritto: proprietà'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA APPENNINI 47 CAP 00100

5 Amministratori

Amministratrice Unica

BORRA ROBERTA

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica

amministratore unico

Numero componenti: 1
Durata in carica: fino alla revoca
Data inizio carica: 30/07/1996

Elenco amministratori

Amministratrice Unica

BORRA ROBERTA

residenza

Rappresentante dell'impresa
Nata a ROMA (RM) il 11/03/1965
Codice fiscale: BRRRRRT65C51H501P
ROMA (RM)
VIA APPENNINI 47 CAP 00198

carica

amministratrice unica
Data atto di nomina 30/07/1996
Durata in carica: fino alla revoca

carica

socia unica
dal 25/10/2005

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	5
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	23/08/1993
Attività esercitata	COMMERCIO AL MINUTO DI ARREDAMENTO.

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 23/08/1993

attività esercitata nella sede legale

COMMERCIO AL MINUTO DI ARREDAMENTO.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 47.59.1 - commercio al dettaglio di mobili per la casa
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 23/08/1993

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021
(Dati rilevati al 31/03/2021)

	I trimestre				
Dipendenti	5				
Indipendenti	0				
Totale	5				

	I trimestre				
Collaboratori	1				

Addetti nel comune di ROMA (RM)
Sede

	I trimestre		
Dipendenti	5		
Indipendenti	0		
Totale	5		

Albi e Ruoli

Registro Esercenti Il Commercio

Numero: 203532
Provincia: RM
Data: 01/02/1993

Licenze

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 1885 del 23/08/1993
Tipo: autorizzazione amministrativa

7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 19/07/2021

Protocollo n.184171/1998

Data protocollo: 02/12/1998
Stato pratica: aperta
Modello TA: iscrizione atto di trasferimento di proprietà o godimento di azienda

Atto 666: altri atti: trasf. proprietà/godimento azienda
Data atto: 11/11/1998